



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Bari

SEQUESTRO PREVENTIVO DI URGENZA
- artt. 321 e segg. c.p.p., 104 D.Lvo 271/89 -

Al Giudice per le Indagini Preliminari
SEDE

Il Pubblico Ministero dott. Roberto Rossi, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Bari,

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

Indagati e imputazioni

Persone in corso di identificazione

Capo 1)

Persone in corso di identificazione

Capo1) Del reato di cui agli artt. 110, 615 ter c.p., per essersi, in concorso tra loro, abusivamente introdotti nei sistemi informatici di numerose società editrici di riviste, giornali e libri protetti da misure di sicurezza; in tal modo eliminando le protezioni ai file dei predetti beni tutelati dal diritto di autore e permettendo così la diffusione in chiaro di migliaia di riviste, giornali e libri.

Commesso in Bari in epoca anteriore e prossima al 24/04/2020.

Capo 2)

Persone in corso di identificazione

Capo2) Del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n.2, c.p., per avere, in concorso tra loro, con mezzo fraudolento, ai fini di lucro, sottratto ai titolari del diritto di autore le migliaia di files PDF di riviste, giornali e libri (beni tutelati dal diritto di autore).

Commesso in Bari in epoca anteriore e prossima al 24/04/2020.

Capo 3)

Capo3) Del reato di cui agli artt. 110 c.p., Art. 171, 171-ter. Legge del 22/04/1941 - N. 633 comma 1 e 2, lett. a) a bis), c) per avere, in concorso tra loro, per uso altrui, a fini di lucro, comunicando al pubblico, immettendo in un sistema di reti telematiche, riprodotto, duplicato, trasmesso e comunque diffuso abusivamente, più di cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi. Il tutto esercitando in forma imprenditoriale l'attività di riproduzione e distribuzione.

In particolare, distribuivano, trasmettevano e diffondevano in formato PDF, riviste, giornali e libri (beni tutelati dal diritto di autore), dopo aver acquisito illecitamente, mediante accesso abusivo al sistema informatico (o comunque con sottrazione illecita ai legittimi detentori) decine di migliaia di files, a fini di lucro (costituito dalla cessione dei dati personali a fine pubblicitario), immettendoli in decine di canali Telegram, liberamente accessibili al pubblico (sistema di reti telematiche).

Commesso in Bari in epoca anteriore e prossima al 24/04/2020.

Capo 4)

Persone in corso di identificazione

Capo4) del reato di cui all'art. 110, 648bis, per avere, in concorso tra loro, acquisito e comunque trasferito elettronicamente, beni di provenienza delittuosa (decine di migliaia di files in formato PDF di riviste, giornali e libri beni tutelati dal diritto di autore), in quanto beni acquisiti illecitamente mediante accesso abusivo al sistema informatico o comunque sottratti illecitamente ai legittimi detentori; compiendo operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa in quanto immessi in decine di canali Telegram nei quali è impossibile (per le modalità del sistema informatico) accertare la provenienza dei beni sopra indicati.

Commesso in Bari in epoca anteriore e prossima al 24/04/2020.

OSSERVA

Lo standard probatorio per il sequestro.

Lo standard probatorio richiesto per l'applicazione del sequestro preventivo non corrisponde ai gravi indizi di colpevolezza, richiesti per l'applicazione delle misure cautelari personali, ma non può essere del tutto assente e deve configurarsi quale prospettazione da parte del pubblico ministero dell'esistenza di concreti elementi per riferire il reato alla persona dell'indagato (Sez. 3, 26/4/2012, n. 20294, Omissis) compreso l'eventuale difetto dell'elemento soggettivo purché di immediato rilievo (Sez. 3, 11/5/2011, n. 23668, Omissis e altri).

Orbene, per i motivi che qui di seguito si esporranno, si può affermare la piena sussistenza del *fumus commissi delicti* in ordine ai reati per cui si procede.

I giornali e le riviste come beni immateriali protetti dal diritto di autore: profili penali

Il giornale è da considerarsi opera collettiva, quindi frutto del lavoro di persone diverse; nella quale a determinati collaboratori viene riconosciuta una funzione di coordinamento. Infatti, sebbene ogni articolo sia firmato, l'autore è stato indirizzato verso uno specifico argomento da un collega a lui superiore gerarchicamente (il coordinatore, appunto).

L'autore dei singoli articoli riceve comunque un'esplicita tutela. L'art. 38 della legge sul diritto d'autore italiano (legge 22 aprile 1941, n. 633) permette infatti ai singoli collaboratori dell'opera collettiva di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza di eventuali patti convenuti.

Per quanto riguarda il proprietario dell'opera collettiva, l'art. 7 della suddetta legge lo definisce come colui che organizza e dirige la realizzazione dell'opera stessa.

All'art. 3 della normativa viene regolata la protezione delle opere collettive come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti d'autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

La giurisprudenza civile considera pacificamente che i giornali e le riviste sono tutelate dalle norme sul diritto di autore¹.

Anche la giurisprudenza penale, pacificamente ritiene che giornali, libri e riviste siano tutelabili dalla disciplina prevista dagli artt. 171 e seguenti legge diritto d'autore.²

¹ Per Cassazione civile sez. I, 20/09/2006, n.20410, Giust. civ. Mass. 2006, 10 in tema di diritto d'autore, ai sensi rispettivamente degli art. 7 e 38 l. 22 aprile 1941 n. 633, per le opere collettive - nelle quali sono ricomprese riviste e giornali - mentre il diritto morale di autore spetta a chi dirige ed organizza l'opera complessiva, il diritto di utilizzazione economica spetta, salvo patto contrario, all'editore, che, assumendo il rischio della pubblicazione, ha diritto alla percezione del relativo risultato economico. Tale diritto si estende a tutta l'opera, includendone - ai fini della protezione della esclusività dello sfruttamento - ciascuna delle parti. Ne consegue, con riguardo alla domanda di inibitoria della riproduzione in una rassegna stampa pubblicata da una società a scopo di lucro, e trasmessa in via telematica ai propri clienti, di taluni degli articoli pubblicati in una rivista - ipotesi in relazione alla quale la eccezione al diritto d'autore prevista dall'art. 65 della predetta legge n. 633 del 1941, (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lg. 9 aprile 2003 n. 68, applicabile nella specie "ratione temporis"), che consente la libera riproducibilità degli articoli di attualità in altre forme di pubblicazione, non trova applicazione ove (come nella specie) il titolare dei diritti di sfruttamento si sia riservata la riproduzione o l'utilizzazione di detti articoli - la legittimazione dell'editore della rivista ad agire per la tutela del suo diritto esclusivo, senza necessità di fornire la prova del suo acquisto sullo stesso, che fa parte originariamente del suo patrimonio.

Per Cassazione civile sez. I, 20/09/2006, n.20410, Dir. autore 2007, 3, 493 NOTA (s.m.) (nota di: MARI) le rassegne stampa fatte a scopo di lucro non sono dalla legge esentate dalla protezione spettante all'autore ed all'editore dell'opera alla quale esse attingono. Il rifiuto anche sistematico dell'editore di concedere licenze per la riproduzione in rassegne stampa di articoli pubblicati nelle proprie riviste non può mai costituire abuso di diritto, e tantomeno violazione dell'art. 41 Cost., in quanto la legge non subordina ad alcun presupposto la legittimità di tale rifiuto, essendo l'editore titolare, al riguardo, del diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera collettiva.

²Per Cassazione penale sez. III, 18/07/2018, n.55009, Rivista di Diritto Industriale 2019, 4-05, II, 430 La previsione di cui all'art. 171-ter, comma 2, lett. a), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (che punisce chiunque riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi) si riferisce sia alle condotte previste dalla lett. c) sia a quelle contemplate dalla lett. d) del comma primo del predetto articolo, atteso il richiamo espresso alle "copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi".

La fattispecie del reato di riciclaggio

In generale

648 bis. (Riciclaggio). Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque **sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa**, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

648.(Ricettazione). Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire un milione a lire venti milioni (709) (3).

Presupposto comune delle fattispecie incriminatrici previste dagli art. **648, 648 bis c.p.** è quello costituito:

- dalla **non partecipazione concorsuale al reato presupposto**;
- dalla **provenienza da delitto** del danaro o dell'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre;
- dalla **ricezione e dall'acquisto** del bene di provenienza delittuosa³;
- dalla **consapevolezza** della provenienza delittuosa del bene⁴

La fattispecie del riciclaggio si distingue invece per la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita.

Vedi anche Cassazione penale sez. III, 17/01/2017, n.30175, Rivista di Diritto Industriale 2017, 6, II, 662; Cassazione penale sez. III, 26/01/2016, n.23365 Cassazione Penale 2017, 7-08, 2872 (nota di: Svriati) Cassazione penale sez. III, 11/05/2010, n.24277 CED Cassazione penale 2010

³ In tema di riciclaggio del denaro, il termine <proveniente> contenuto nel contesto dell'art. 648 bis c. p., non è da intendersi nel suo significato letterale più stretto, bensì in un senso più lato, comprensivo di ogni ipotesi nella quale sia da riconoscersi la immanenza della provenienza del danaro da quei delitti, per la inidoneità dei precedenti sistemi usati a fargli perdere siffatto carattere. (Cass. pen., 16 marzo 1987, Mammoliti, Riv. Pen., 1988, 315). In tal senso vi è comunanza con la fattispecie madre della ricettazione.

⁴ In tema di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) la scienza dell'agente in ordine alla provenienza dei beni da determinati delitti può essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste quando gli indizi in proposito siano così gravi ed univoci da autorizzare la logica conclusione della certezza che i beni ricevuti per la sostituzione siano di derivazione delittuosa specifica, anche mediata. (Cass. pen., sez. VI, 6 aprile 1995, n. 9090, Prudente e altro, Giust. Pen., 1996, II, 317). Anche qui si applicano i principi generali del reato di cui all'art. 648 c.p.

L'art. 648 bis è quindi in rapporto di specialità con l'art. 648 cp ⁵.

Elementi differenziali con la ricettazione

Come è noto, le vicende di questa fattispecie criminosa sono state piuttosto complesse. Introdotto nel 1978, quale figura specifica di ricettazione, l'art. 648 bis c.p., in forza dell'art. 23 della L. 19 marzo 1990, n. 55, è stato modificato ed ha per la prima volta assunto la rubrica di «riciclaggio».

Infine, con la legge di ratifica della Convenzione europea sul riciclaggio, 9 agosto 1993, la norma è stata ancora modificata. Proprio con quest'ultima modifica, tra le condotte tipiche è stata introdotta quella del «trasferimento» del denaro o dei beni provenienti da delitto.

Va inoltre sottolineato come, in base al testo attuale dell'art. 648 bis c.p., **il delitto di riciclaggio si consumi allorché il soggetto agente agisca «in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa» del denaro o del bene.**

Si è discusso in merito **all'interpretazione di questa espressione.** Sembra logico ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi a **condotte che siano idonee ad ostacolare l'identificazione del bene, indipendentemente dal fatto che in concreto siano state ostacolate delle indagini già poste in essere per tale identificazione.** E tuttavia, l'ostacolo all'identificazione può attuarsi in modo progressivo, attraverso vari comportamenti o tramite l'attuazione delle varie «operazioni» cui fa riferimento l'art. 648 bis. Non c'è dubbio, infatti, che il termine «ostacolare» implica la possibilità di porre in essere varie «**condotte ostacolanti**»; e che si può «ostacolare» in modo **più o meno incisivo**: a partire dalla realizzazione di un ostacolo abbastanza facilmente superabile, sino ad arrivare alla realizzazione di un ostacolo così pregnante da integrare un vero e proprio «impedimento».⁶

Si è discusso inoltre se il termine «trasferire» di cui all'art. 648 bis c.p. si riferisca al solo «trasferimento» in senso giuridico (sinonimo quindi di mutamento di intestazione; quale trasferimento della proprietà o dell'uso del bene ad altro soggetto) ovvero si riferisca anche al «trasferimento» materiale (sinonimo quindi di «spostamento»). Non c'è dubbio che, se riferito ad immobili o anche a beni mobili particolari, il termine si riferisca al trasferimento in senso giuridico; **ma nulla vieta di sussumere nel concetto di trasferimento anche quello inteso nel senso di materiale «spostamento» del bene;** perché, anche lo spostamento materiale del bene (ad esempio: presso altri mercati) può costituire una condotta fortemente ostacolante l'identificazione del bene come proveniente da delitto.⁷

Insomma, con la norma di cui all' art. 648 bis c.p., il legislatore ha configurato **un reato a forma necessariamente libera, la cui condotta presenta, tuttavia, contorni definiti ed individuabili in una specifica attività fraudolenta che può esplicarsi con**

⁵ Cass. pen., sez. IV, 23 marzo 2000, n. 6534, Aschieri e altro, Riv. Pen., 2000, 790

⁶ Cass. pen., sez. I, 10 dicembre 1998, n. 5030 (c.c. 15 ottobre 1998), P.G. in proc. Daoudi.

⁷ Cass. pen., sez. I, 10 dicembre 1998, n. 5030 (c.c. 15 ottobre 1998), cit.

o senza modifica, radicale o parziale della "res"⁸, purchè sia resa più difficoltosa la ricerca della matrice delittuosa. Con tale disposizione, infatti, il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente, sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, **sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa.**

Infatti, il testo dell'art. 648-bis c.p., quale risulta dall'ampliamento recato al suo contenuto letterale dalla l. 9 agosto 1993, n. 328, fa riferimento solo al compimento di specifiche operazioni di sostituzione e trasferimento, nonché a quelle che ostacolano l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni ed altre utilità. **Non è richiesta, invece, la finalizzazione della condotta del reo al rientro del bene "ripulito" nella disponibilità dell'autore del reato presupposto⁹.**

Inoltre, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio **non rileva inoltre che le operazioni dissimulatorie della provenienza delittuosa della res siano compiute a vantaggio dell'autore del reato presupposto o nell'interesse proprio dell'agente¹⁰.**

Elementi comuni con la ricettazione

La mancata partecipazione al reato presupposto

La distinzione tra (la ricettazione) **il riciclaggio ed il reato presupposto è posta dall'art. 110 c.p., in forza del principio generale vigente in materia di concorso di persone nel reato**, per cui il soggetto risponde sia del fatto proprio che del fatto altrui per il semplice, consapevole inserimento nello svolgimento della vicenda criminosa, mediante condotte preparatorie o esecutive, preventive o anche successive purché psicologicamente e materialmente funzionali alla realizzazione dell'evento. **Pertanto il post factum, preventivamente concordato e finalizzato all'occultamento e riciclaggio dei proventi del delitto, realizza il concorso nel reato principale.¹¹**

Va però ricordato, in tema di reato associativo, che gli associati per delinquere non possono ritenersi, per ciò solo, autori o concorrenti nei delitti commessi in esecuzione del comune programma di delinquenza, perché la riferibilità del reato-fine all'associato, anche a titolo di concorso nella realizzazione dell'azione delittuosa,

⁸ Alla stregua dell'attuale formulazione dell'art. 648 bis c.p., il reato di "riciclaggio" ivi contemplato può avere ad oggetto, oltre al denaro, anche "beni o altre utilità" che, al pari del denaro, provengano da delitto non colposo (v. Cass. pen., sez. I, 14 maggio 1997, n. 3373, Donateo, Cass. Pen., 1998, 499)

⁹ Cass. pen., sez. I, 9 febbraio 1996, Massenti, Cass. Pen., 1997, 1016

¹⁰ In fattispecie di sostituzione della targa e l'alterazione del numero di telaio di un'autovettura di provenienza furtiva come operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della "res", e perciò integranti il delitto di riciclaggio v. Cass. pen., sez. II, 11 giugno 1997, n. 9026, Pirisi, Studium juris, 1998, 433; Cass. pen., sez. I, 14 maggio 1997, n. 3373, Donateo, Cass. Pen., 1998, 499.

¹¹ V. Cass. pen., sez. V, 14 ottobre 1996, n. 873 Colecchia e altro Cass. Pen., 1998, 503; Cass. pen., sez. VI, 14 luglio 1994 Maisto Giust. Pen., 1996, II, 182.

esige la prova di una partecipazione morale o materiale al fatto, alla stregua dei comuni principi e in ossequio ai criteri fondamentali che presiedono all'accertamento della responsabilità penale; ancorché il reato diverso da quello associativo, cioè il c.d. reato-fine, sia compreso nel programma generico dell'organizzazione.¹² **Pertanto è compatibile, all'interno della compagine associativa, la distinzione di ruoli tra autore di delitto presupposto e ricettatore.**

Provenienza da delitto

In concetto di provenienza da delitto del bene è estremamente ampio. Infatti, per la giurisprudenza della Corte Suprema la ricettazione è configurabile anche quando abbia ad oggetto cose provenienti **da un delitto che non sia contro il patrimonio**, perché anche in tal caso dall'acquisizione di beni di illegittima provenienza, che il legislatore ha inteso scoraggiare e punire, deriva un incremento patrimoniale¹³.

Inoltre, la **prova del verificarsi del delitto che costituisce antecedente** necessario di quello di ricettazione, **non presuppone un giudiziale accertamento** né l'individuazione del responsabile, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice della ricettazione affermarne l'esistenza attraverso prove logiche.¹⁴

Infatti, il presupposto del delitto di ricettazione, cioè l'esistenza di un delitto anteriore, non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la **provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura, varietà e dalle caratteristiche del bene stesso.**¹⁵

Costituisce ipotesi punibile ex art. 648 c.p. la **ricettazione da ricettazione** (acquisto della merce da altro ricettatore) e rientra, comunque, nella previsione di detta norma incriminatrice anche l'acquisto di una cosa proveniente in via mediata da delitto, in virtù di uno o più negozi giuridici, che abbiano determinato la trasformazione economica del provento o del profitto del reato presupposto; pertanto, sussiste il delitto in parola non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè cose acquistate con denaro di provenienza delittuosa oppure denaro conseguito dall'alienazione di cose della medesima provenienza.¹⁶

¹² Cass. pen., sez. II, 9 febbraio 1995, n. 5838, Avanzini e altro, Cass. Pen., 1996, 2520, n. BLAIOTTA; Cass. pen., sez. I, 1 aprile 1992, Bruno, Giur. It., 1993, II, 198.

¹³ Cass. pen., sez. I, 23 gennaio 1997, n. 3527, Cardellicchio, Cass. Pen., 1998, 502

¹⁴ Cass. pen., sez. II, 12 marzo 1998, n. 3211, Vodola, Cass. Pen., 2000, 925; Cass. pen., sez. IV, 7 novembre 1997, n. 11303, Bernasconi e altro, Giust. Pen., 1999, II, 126; Cass. pen., sez. II, 7 dicembre 1995, n. 2311, Meralle, Foro It., 1996, II, 486; Cass. pen., sez. II, 15 maggio 1991, Marabese, Riv. Pen., 1992, 137; Cass. pen., 20 novembre 1989, Sitzia, Riv. Pen., 1991, 106

¹⁵ Cass. pen., sez. II, 29 ottobre 1990, Casarosa, Riv. Pen., 1991, 1070; Cass. pen., 22 settembre 1988, Corrias, Riv. Pen., 1990, 795)

¹⁶ Cass. pen., sez. II, 16 luglio 1992, Mei, Giust. Pen., 1993, II, 239; Cass. pen., 15 aprile 1983, Affinito, Riv. Pen., 1984, 387; Cass. pen., sez. II, 25 giugno 1990, La Pietra, Riv. Pen., 1992, 157; Cass. pen., 17 marzo 1982, Filia, Riv. Pen., 1983, 443. Il delitto di ricettazione inoltre è configurabile anche quando il reato presupposto è punibile a querela è questa

La compatibilità tra il reato di ricettazione (e riciclaggio) e la normativa del diritto di autore.

Non vi è dubbio che tra i reati presupposti vi possono essere anche i reati di violazione del diritto di autore con conseguente **sussistenza del reato di ricettazione e riciclaggio in ipotesi di commercio di beni provenienti dalle violazioni relative.**

La giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che **colui il quale acquista o riceve prodotti con il marchio contraffatto e li detiene per la vendita, risponde in concorso materiale sia del reato di cui all'art. 474 c.p. sia del reato di cui all'art. 648 c.p.** Infatti, mentre nel reato di cui all'art. 474 c.p. la **soggettività** si identifica nella volontà cosciente di detenere per vendere opere o prodotti industriali con marchio contraffatto, nel reato di cui all'art. 648 c.p. essa si identifica nella volontà cosciente e libera di ricevere o detenere, al fine di conseguire per sè o per altri un profitto, cose o denaro provenienti da un qualsiasi delitto. Inoltre, **diversa è l'oggettività giuridica** dei due delitti, rappresentata nel primo dalla tutela della fede pubblica e, nell'altro, dal patrimonio, mentre **distinti sono anche gli scopi**, essendo l'art. 648 c.p. volto ad impedire la generica circolazione di cose provenienti da delitto e l'art. 474 c.p. ad offrire una protezione per la pubblica fede commerciale. Inoltre **la condotta** prevista dall'art. 648 c.p. e dell'art. 474 dello stesso codice **non hanno elementi in comune** posto che l'art. 474 c.p. non contempla affatto i momenti dell'acquisto, della ricezione e dell'occultamento di cose mobili provenienti da delitto o della intromissione per farle acquistare, ricevere ed occultare, che rappresentano invece le condotte attraverso le quali si realizza il delitto di ricettazione, e quindi, non può essere allo stesso riconosciuto il carattere di norma speciale rispetto al delitto previsto dall'art. 648 c.p.¹⁷

Per questo gli oggetti con segni distintivi contraffatti o comunque falsi sono cose provenienti da delitto, poiché il **contrassegno si immedesima nel prodotto stesso talché il delitto di contraffazione non è limitato al segno particolare, ma concerne, l'oggetto che reca quel segno distintivo;** in quanto oggetto e marchio non sono scindibili neppure concettualmente, sicché, **essendo l'oggetto con marchio contraffatto il risultato di un reato, lo stesso non può essere acquistato o ricevuto a fine di profitto.**¹⁸

non è stata presentata. (Cass. pen., sez. VI, 31 maggio 1993, Cappellotto, Cass. Pen., 1994, 2446; Cass. pen., sez. II, 6 marzo 1992, Berti, Mass. Cass. Pen., 1992, fasc. 8, 50)

¹⁷ Cass. pen., sez. II, 18 dicembre 1998, n. 1331, Villani, Cass. Pen., 2000, 1984; Cass. pen., sez. V, 5 novembre 1999, n. 1925, Valentino, Cass. Pen., 2000, 1985; Cass. pen., sez. V, 14 gennaio 1997, n. 2098, Soubhi Moussa Cass. Pen., 1998, 826; Cass. pen., sez. II, 10 luglio 1996, Fall, Cass. Pen., 1997, 2076; Cass. pen., 15 aprile 1983, Romero, Riv. Pen., 1984, 553; **Contra** Cass. pen., sez. V, 18 novembre 1999, n. 5526, Thioune, Riv. Pen., 2000, 224

¹⁸ Cass. pen., 11 luglio 1989, Vignolini, Riv. Pen., 1990, 650; Cass. pen., 22 marzo 1986, Nesti, Riv. Pen., 1987, 508; Cass. pen., sez. II, 25 settembre 1996, n. 656, Callai e altro, Studium juris, 1997, 416; Cass. pen., 12 aprile 1990, Mariani, Riv. Pen., 1991, 567; Cass. pen., sez. II, 10 luglio 1996, Fall, Cass. Pen., 1997, 2076. In altra fattispecie è configurabile il delitto di ricettazione, oltre a quello previsto dall'art. 171 ter comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633, a carico di colui che, dopo averle acquistate, detenga per la vendita videocassette abusivamente riprodotte. (Cass. pen., sez. II, 10 febbraio 1998, n. 10392, Malick, Riv. Pen., 1998, 1133; Cass. pen., sez. II, 17 novembre 1992, Di Sano, Cass. Pen., 1994, 1538; Cass. pen., 9 luglio 1990, Scicchitano, Dir. Autore, 1991, 405, n. PASTORE; Cass. pen., 13 marzo 1986, Innero, Riv. Pen., 1987, 508)

Tale tesi è stata ormai accolta in maniera definitiva dalla **Cassazione a sezioni unite**¹⁹ che ha ritenuto configurabile in materia di tutela del diritto di autore sulle opere dell'ingegno, il concorso tra il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) e quello di commercio abusivo di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti (art. 171 ter l. 22 aprile 1941 n. 633), quando l'agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione/diffusione.

La ricezione e l'acquisto del bene di provenienza delittuosa

Per la giurisprudenza il termine **<acquisto>**, che figura nel testo dell'art. 648 c. p., non riguarda la proprietà del denaro o delle altre cose provenienti dal delitto, ma semplicemente il loro possesso, e si riferisce a qualsiasi fatto giuridico che importi l'acquisizione di fatto di una cosa di origine illegittima, da parte dell'agente.²⁰

Inoltre ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione, la **ricezione**, che ne è l'elemento materiale, è comprensiva di **qualsiasi conseguimento di possesso** della cosa proveniente da reato dovendosi intendere in tale senso il termine **<acquisto>** che si ritrova nel testo del citato articolo e, quindi, vi rientra anche il possesso per **<mero titolo di compiacenza>**²¹

Il dolo nel reato di ricettazione

In tema di ricettazione (art. 648 c. p.), **la prova dell'elemento psicologico del reato può desumersi da qualsiasi elemento di fatto e da qualunque indizio giuridicamente apprezzabile.** In particolare, dalle **seguenti circostanze**:

- il comportamento dell'imputato in relazione alla sua **specificità attività professionale.**²²;
- **natura, varietà e particolarità della merce**²³;
- da inequivoci elementi indiziari forniti dal **comportamento dell'imputato.**²⁴
- dalla **mancata plausibile giustificazione** del possesso di una cosa proveniente da delitto e comunque dall'omessa indicazione della provenienza delle cose ricevute, la quale è sicuramente rivelatrice della **volontà di occultamento,**

¹⁹ Cassazione penale sez. un., 20/12/2005, n.47164, Cass. pen. 2006, 3, 861 NOTA (s.m.) (nota di: SVARIATI). Vedi più di recente Cassazione penale sez. II, 11/04/2019, n.25215.

²⁰ Cass. pen., 8 luglio 1983, Lutz, Giust. Pen., 1984, II, 228

²¹ Cass. pen., sez. II, 16 maggio 1991, Pezzino, Mass. Cass. Pen., 1991, fasc. 8, 85; Cass. pen., 29 aprile 1987, Tamborrino, Riv. Pen., 1988, 102; Cass. pen., 11 maggio 1987, Piga, Riv. Pen., 1988, 406; Cass. pen., 24 febbraio 1982, Asselta, Riv. Pen., 1983, 348; Cass. pen., 19 dicembre 1980, Pilo, Riv. Pen., 1981, 590

²² Cass. pen., sez. II, 25 settembre 1996, n. 656, Callai e altro, Studium juris, 1997, 416; Cass. pen., sez. II, 28 giugno 1990, Montanaro, Mass. Cass. Pen., 1991, fasc. 7, 48

²³ Cass. pen., sez. II, 29 ottobre 1990, Casarosa, Riv. Pen., 1991, 1070

²⁴ Cass. pen., sez. II, 17 aprile 1991, Palazzolo, Mass. Cass. Pen., 1991, fasc. 11, 47; Cass. pen., sez. II, 16 maggio 1991, Pezzino, Mass. Cass. Pen., 1991, fasc. 8, 85

- logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.**²⁵
- da qualsiasi **elemento anche indiretto indicato nell'art. 712 c. p.**²⁶
 - **circostanze di fatto (modalità dell'acquisto, natura delle cose, qualità o condizione del venditore, attività normalmente svolta dall'imputato, comportamento processuale etc.)** che consentono di raggiungere **la ragionevole certezza che nel momento dell'acquisto egli sapeva che le cose offertegli in vendita fossero di provenienza illecita**²⁷
 - il prezzo pagato e le modalità in cui si è concretizzato l'acquisto.²⁸

Per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, **senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto.**²⁹

Nel delitto di ricettazione è **ravvisabile il dolo eventuale** quando la situazione fattuale - nella valutazione operata dal giudice di merito in conformità alle regole della logica e dell'esperienza- **sia tale da far ragionevolmente ritenere che non vi sia stata una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della res, ma una consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza.**³⁰

²⁵ Cass. pen., sez. II, 27 febbraio 1997, n. 2436, Savic, Cass. Pen., 1998, 827; Cass. pen., sez. II, 5 luglio 1991, Quadrelli, Riv. Pen., 1992, 751; Cass. pen., sez. II, 12 giugno 1990, Lucchesi, Mass. Cass. Pen., 1991, fasc. 7, 29; Cass. pen., 7 marzo 1989, Cantrò, Riv. Pen., 1991, 106

²⁶ Cass. pen., 20 novembre 1989, Sitzia, Riv. Pen., 1991, 106; Cass. pen., 22 gennaio 1988, Florindi, Cass. Pen., 1990, I, 864

²⁷ Cass. pen., 5 giugno 1984, Lazzarin, Riv. Pen., 1985, 744

²⁸ Cass. pen., 22 febbraio 1984, Scotta, Riv. Pen., 1984, 1095

²⁹ Cass. pen., sez. VI, 4 giugno 1997, n. 6753, Finocchi e altro, CED Cassazione, 1998; Cass. pen., sez. II, 7 dicembre 1995, n. 2311, Merallo, Foro It., 1996, II, 486

³⁰ Cass. pen., sez. II, 12 febbraio 1998, n. 3783, Conti, Cass. Pen., 1999, 1136. In generale sulla compatibilità del dolo eventuale con la ricettazione vedi Cass. pen., sez. II, 21 febbraio 1997, n. 3306, Misuraca, Riv. Pen., 1997, 464; Cass. pen., sez. II, 7 dicembre 1995, Merallo, Cass. Pen., 1997, 732; Cass. pen., sez. VI, 31 maggio 1993, Cappellotto, Cass. Pen., 1994, 2446; Cass. pen., 9 dicembre 1989, Spedicato, Riv. Pen., 1991, 329. Per parte della giurisprudenza invece il dolo eventuale non è compatibile con il delitto di ricettazione, poichè la rappresentazione dell'eventualità che la cosa che si acquista o comunque si riceve, provenga da delitto, equivale al dubbio, mentre l'elemento psicologico della ricettazione esige la piena consapevolezza della provenienza delittuosa dell'oggetto. (Cass. pen., sez. II, 16 novembre 1999, n. 1463, Pasotti, CED Cassazione, 2000; Cass. pen., sez. II, 3 aprile 1992, Nicoletti, Cass. Pen., 1994, 316; Cass. pen., sez. II, 14 maggio 1991, Castelli, Foro It., 1993, II, 155)

La legittimità del sequestro di un provider

La giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante, ha ritenuto (quanto meno implicitamente) **legittimo il sequestro preventivo mediante "oscuramento" di un intero sito telematico o di una pagina web, imponendo al fornitore di connettività o al soggetto che detiene la risorsa elettronica di porre in essere le operazioni tecniche necessarie per rendere il sito o la pagina non consumabili all'esterno** (Sez. 1, n. 32846 del 04/06/2014, Ceraso, non massimata; Sez. 5, n. 10594 del 05/11/2013, dep. 2014, Montanari, Rv. 259887; Sez. 5, n. 11895 del 30/10/2013, dep. 2014, Belviso, Rv. 258333; Sez. 5, n. 46504 del 19/09/2011, Bogetti, non massimata; Sez. 5, n. 47081 del 18/01/2011, Groppo, Rv. 251208; Sez. 5, n. 7155 del 10/01/2011, Barbacetto, Rv. 249510; Sez. 6, n. 30968 del 28/06/2007, Pantano, Rv. 237485; Sez. 3, n. 39354 del 27/09/2007, Bassora, Rv. 237819). Cassazione penale sez. un., 29/01/2015, n.31022)

L'indirizzo giurisprudenziale è stato confermato dalle **Sezioni Unite del 29/01/2015, n.31022** che ha ribadito che il sequestro preventivo si concretizza, tenuto conto della peculiare realtà nella quale va ad incidere, in una vera e propria inibitoria rivolta al fornitore di connettività, che deve impedire agli utenti l'accesso al sito o alla singola pagina web incriminati ovvero rimuovere il file che viene in rilievo, con l'effetto di arrestare l'attività criminosa in atto o scongiurare la commissione di ulteriori condotte illecite. La Corte ritiene che il sequestro preventivo di risorse telematiche o informatiche sia compatibile con la detta inibitoria, la sola in grado di assicurare "effettività" alla cautela.

Pertanto, ove ricorrano i presupposti del *fumus commissi delicti* e del *periculum in mora*, è **ammissibile, il sequestro preventivo di un sito web o di una singola pagina telematica, anche imponendo al fornitore dei relativi servizi di attivarsi per rendere inaccessibile il sito o la specifica risorsa telematica incriminata.**

Le indagini svolte

Si riportano qui le risultanze delle indagini della GDF Nucleo PEF che costituiscono i presupposti di fatto del reato contestato.

1. Premessa.

In esito al preliminare, speditivo ed immediato sviluppo della delega emessa dalla S.V. nell'ambito del procedimento penale in oggetto, l'attività investigativa esperita da questo Reparto a tutela del diritto d'autore, ha consentito di rilevare, come prevedibile, una crescente diffusione, su tutto il territorio nazionale, di fenomeni illeciti di "pirateria digitale", in violazione della legge n. 633/41 e successive modifiche, in materia di diritti d'autore e connessi ai diritti d'autore.

In particolare, sull'applicativo di messaggistica istantanea denominata "**Telegram**", scaricabile da chiunque senza alcun costo su *smartphone, tablet, pc* ecc., sono presenti diversi canali che mettono a disposizione degli iscritti, in tempo reale, gratuitamente o pagando pochi euro al mese, quotidiani, settimanali, mensili, riviste periodiche, in

formato digitale, normalmente disponibili per gli utenti interessati soltanto dietro il pagamento di un corrispettivo.

Il fenomeno rilevato avrebbe assunto proporzioni talmente vaste e preoccupanti da indurre la **Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG)** a chiedere all'**Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)**, la sospensione di *Telegram* proprio per evitare la diffusione di riviste e quotidiani piratati, tenuto conto che l'illecito provocherebbe **gravi danni economici a tutta l'industria del settore**: editori, giornalisti, distributori, stampa, poligrafia ed edicolanti.

In particolare, dalla consultazione di fonti aperte, i danni sarebbero quantificati in **670.000 euro al giorno, corrispondenti a circa 250 milioni di euro all'anno**, giacché gli utenti iscritti ai canali in argomento sarebbero circa 580.000, in aumento nel periodo di diffusione del virus Covid-19, e con un incremento dell'88% delle testate diffuse illecitamente.

2. Approfondimenti.

Allo scopo di riscontrare gli elementi informativi appresi, giuste intese con la S.V., lo scrivente ha incaricato il Ten. Alfredo Lancia di scaricare sul proprio *smartphone* "I-Phone X", , tramite "*Apple store*", la predetta applicazione di messaggistica istantanea "*Telegram*", utilizzando l'utenza di servizio n. 3666678821.

Ultimata la breve procedura di registrazione³¹, è stato possibile accedere all'applicazione in parola ove è stato effettivamente riscontrato che l'utente ha la possibilità non solo di scambiare messaggi, *file* di testo, audio e video senza limiti di dimensioni e capienza - perché interamente basata su *cloud* - ma può anche consultare canali che offrono – iscrivendosi gratuitamente - contenuti digitali tutelati da diritti d'autore.

In particolare, digitando quale chiave di ricerca le parole "edicola", "riviste" e "libri", l'applicazione segnala l'esistenza dei seguenti canali:

- (1) "eDiCoLA_luXuRiOsA" al quale sarebbero iscritti **n. 196.027** utenti (vgs. all. n. 1);
- (2) "RIVISTE ITALIANE" al quale sarebbero iscritti **n. 27.171** utenti (vgs. all. n. 2);
- (3) "Riviste 24 Edicola" al quale sarebbero iscritti **n. 2.810** utenti (vgs. all. n. 3);
- (4) "Riviste Oggi" al quale sarebbero iscritti **n. 7.725** utenti (vgs. all. n. 4)
- (5) "solo riviste mensili" al quale sarebbero iscritti **n. 2.859** utenti (vgs. all. n. 5)
- (6) "Giornali" al quale sarebbero iscritti **n. 1.643** utenti (vgs. all. n. 6);
- (7) "LIBRI UNIVERSITARI PDF" al quale sarebbero iscritti **n. 22.315** utenti (vgs. all. n. 7);
- (8) "LIBRI PDF Gratis" al quale sarebbero iscritti **n. 48.104** utenti (vgs. all. n. 7);
- (9) "EDICOLA-FREE" al quale sarebbero iscritti **n. 4.052** utenti (vgs. all. n. 8);
- (10) "GIORNALI E RIVISTE" al quale sarebbero iscritti **n. 9.539** utenti (vgs. all. n. 8);
- (11) "Libri universitari" al quale sarebbero iscritti **n. 9.309** utenti (vgs. all. n. 9)
- (12) "EbookDoe" al quale sarebbero iscritti **n. 51.893** utenti (vgs. all. n. 9)
- (13) "QUOTIDIANI-LIBRI-RIVISTE ITALIA" al quale sarebbero iscritti **n. 1.199** utenti (vgs. all. n. 10);

31 Che prevede, nella sequenza di seguito descritta:

- a. l'inserimento dell'utenza telefonica;
- b. l'attivazione del numero di telefono tramite un codice di verifica di 5 cifre ricevuto via sms;
- c. l'autorizzazione per accedere ai contatti per poter leggere i numeri in rubrica;
- d. l'inserimento del proprio nome e cognome, che può essere anche di fantasia.

- (14) “GIORNALI RIVISTE – GRATIS ITALIANE” al quale sarebbero iscritti **n. 24.923** utenti (vgs. all. n. 11).
- (15) “Il Giornalaio “Moderno” al quale sarebbero iscritti **n. 21.694** utenti (vgs. all. n. 11);
- (16) “LIBRI ITALIA” al quale sarebbero iscritti **n. 7.921** utenti (vgs. all. n. 12);
- (17) “Edicola Settimanali” al quale sarebbero iscritti **n. 1.049** utenti (vgs. all. n. 13)
- (18) “GIORNALI ITALIANI” al quale sarebbero iscritti **n. 4.006** utenti (vgs. all. n. 14)
- (19) “Quotidiani I @ OTInews” al quale sarebbero iscritti **n. 3.188** utenti (vgs. all. n. 15);
- (20) “Quotidiani e mensili” al quale sarebbero iscritti **n. 1.636** utenti (vgs. all. n. 16);
- (21) “Libri in italiano gratis” al quale sarebbero iscritti **n. 1.049** utenti (vgs. all. n. 17).

Si segnala, tuttavia, che l’elenco riportato subisce continue variazioni, sia in relazione ai canali che propongono i contenuti illeciti, sia in relazione al numero degli iscritti.

Cliccando sul tasto virtuale “Unisciti”, l’applicazione consente di accedere ai contenuti digitali presenti in ognuno dei canali rilevati, che consistono in quotidiani, settimanali e periodici di testate giornalistiche nazionali e/o locali, aggiornati alla data odierna, i quali possono essere consultati gratuitamente *on-line* e/o scaricati, in formato pdf, sul proprio supporto *hardware*, con successiva possibilità di condivisione anche attraverso altri sistemi (ovvero inviati a mezzo di posta elettronica e/o altra messaggistica istantanea, ecc...), in violazione della norma che tutela il diritto d’autore.

I successivi riscontri finalizzati all’identificazione del soggetto titolare del canale, al quale ricondurre la responsabilità circa l’illecita immissione del *file* “piratato” nello stesso – in questa fase – hanno dato esito negativo, in quanto sia il titolare del canale che gli iscritti non sono identificabili in alcun modo; né tantomeno è stato possibile identificare il soggetto che ha inserito i contenuti digitali nel canale.

L’applicazione “Telegram” risulta sviluppata dalla “**Telegram LLC**” con sede in Dubai, società nota per proteggere i dati e la privacy degli utenti.

La sussistenza del fumus del reato

Nella fattispecie non vi è dubbio che **sussistono i presupposti per il sequestro**.

La sequenza della commissione dei reati è evidente:

- I files di giornali, riviste e libri (come sopra esposto beni immateriali protetti dal diritto di autore) vengono acquisiti in primo luogo mediante l’intromissione non autorizzata nel sistema informatico. Come è noto i giornali on line sono utilizzabili solo con password personalizzate che non ti permettono di scaricare PDF liberi e comunque le password autorizzano l’utilizzo personale del giornale (e/o del libro/rivista) e non la diffusione dello stesso. La giurisprudenza³² ha

³² Per Cassazione penale sez. un., 18/05/2017, n.41210 Cassazione Penale 2018, 2, 509 integra il delitto previsto dall’art. 615-ter, comma 2, n. 1, c.p. la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso (nella specie il Registro informatizzato delle notizie di reato, c.d. Re.Ge.), acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso gli è attribuita.

chiarito che l'utilizzo improprio delle password o il superamento dei limiti previsti dalle regole di concessione delle password costituisce il reato di cui al 615-ter c.p. Come sopra ampiamente esposto i files ottenuti illegalmente costituiscono bene di provenienza illecita³³;

- I files di giornali, riviste e libri vengono acquisiti illecitamente inoltre mediante la sottrazione dei PDF elaborati dagli editori per inserimento lecito nei siti o per la stampa. Non vi è dubbio che in tal caso ci ritroviamo in ipotesi di furto o al limite di appropriazione indebita. Pertanto, anche qui i files ottenuti illegalmente costituiscono bene di provenienza illecita;
- I files (beni di provenienza delittuosa) vengono acquisiti da soggetti che li detengono al fine di commettere l'ulteriore reato di diffusione illecita tramite i canali Telegram³⁴ (sistema di reti telematiche) al fine di profitto³⁵ (costituita dalle possibilità commerciali derivanti dalla cessione dei dati degli iscritti e comunque dall'individuazione di soggetti potenziali acquirenti). Le modalità di costituzione dei canali (come indicato dalla GDF) sono tali che vi è un concreto ostacolo per l'individuazione della provenienza delittuosa (non sono identificabili i files, i soggetti amministratori, le modalità di acquisizione delle riviste e dei giornali). Pertanto, non vi è dubbio che i titolari dei canali commettono il reato di riciclaggio nella detenzione dei predetti files (beni di provenienza delittuosa);
- I files (oggetto di tutela del diritto di autore) vengono poi diffusi (come emerge dalla indagine della GDF e dalla indagine degli editori) illecitamente tramite i predetti canali per il profitto sopra indicato.

Allo stato attuale non sono identificabili gli amministratori dei singoli canali e non vi sono elementi per poter affermare che i rappresentanti legali di Telegram siano consapevoli dei contenuti illeciti dei canali indicati. Dal momento che vi sia stata conoscenza del provvedimento, i rappresentanti legali di Telegram saranno consapevoli della eventuale prosecuzione dei reati, con le possibili ovvie conseguenze.

Il periculum

Come emerge dalla indagine della GDF, i canali Telegram sono ancora in funzione e vengono aggiornati quotidianamente. Pertanto, **la commissione dei reati è ancora in itinere mediante l'utilizzo dei canali Telegram sopra indicati e altri che vengono sistematicamente aperti con nomi diversi ma con le stesse finalità.**

³³ Per Cassazione penale sez. II, 18/02/2016, n.21596, Rivista penale 2016, 7-8, 645 costituisce "cosa" proveniente da delitto, rilevante ai fini dell'integrazione del reato di ricettazione, un supporto sul quale siano trasferiti dati indebitamente carpiri attraverso illegittime intrusioni in altrui sistema informatico.

³⁴ Vedi per una descrizione precisa e documentata del servizio di messaggistica istantanea la voce **Telegram** dell'enciclopedia online **Wikipedia**

³⁵ Online vi sono numerose pubblicazioni atte a spigare le modalità con le quali fare profitti con l'apertura di canali Telegram. Interessante per la chiarezza espositiva è l'articolo pubblicato sul sito www.aranzulla.it Salvatore Aranzulla, **Come guadagnare con Telegram**

Il danno e la gravità del reato emergono dall'intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM (vedi comunicato del 23 aprile 2020 disponibile sul sito www.agcom.it da giovedì 23 aprile 2020) che, pur ritenendo di avere limiti nella sua azione, ha condiviso l'allarme degli editori sollecitando l'intervento di Telegram, avvenuto solo parzialmente.

Non vi è dubbio che un fenomeno delle dimensioni di centinaia di milioni di euro di danno (vedi analisi degli editori), presenta poi una gravità particolare perché incide sulla tutela costituzionale della libertà di pensiero (base di ogni democrazia).

Urgenza e disposizioni

Osservato che vi è urgenza atteso che il fenomeno si ripresenta quotidianamente creando enormi danni giornalieri.

Inoltre, in questo periodo di lockdown il consumo di giornali è notevolmente aumentato e pertanto il danno è ora particolarmente rilevante.

Visti gli artt. 321 e segg. c.p.p.

DISPONE

Il sequestro mediante inibizione immediata dell'accesso al canale incriminato ovvero rimozione dei files dei seguenti canali Telegram:

- a. "eDiCoLA_luXuRiOsA" al quale sarebbero iscritti n. 196.027 utenti (vgs. all. n. 1);
- b. "RIVISTE ITALIANE" al quale sarebbero iscritti n. 27.171 utenti (vgs. all. n. 2);
- c. "Riviste 24 Edicola" al quale sarebbero iscritti n. 2.810 utenti (vgs. all. n. 3);
- d. "Riviste Oggi" al quale sarebbero iscritti n. 7.725 utenti (vgs. all. n. 4)
- e. "solo riviste mensili" al quale sarebbero iscritti n. 2.859 utenti (vgs. all. n. 5)
- f. "Giornali" al quale sarebbero iscritti n. 1.643 utenti (vgs. all. n. 6);
- g. "LIBRI UNIVERSITARI PDF" al quale sarebbero iscritti n. 22.315 utenti (vgs. all. n. 7);
- h. "LIBRI PDF Gratis" al quale sarebbero iscritti n. 48.104 utenti (vgs. all. n. 7);
- i. "EDICOLA-FREE" al quale sarebbero iscritti n. 4.052 utenti (vgs. all. n. 8);
- j. "GIORNALI E RIVISTE" al quale sarebbero iscritti n. 9.539 utenti (vgs. all. n. 8);
- k. "Libri universitari" al quale sarebbero iscritti n. 9.309 utenti (vgs. all.

- n. 9)
- l. “EbookDoe” al quale sarebbero iscritti n. 51.893 utenti (vgs. all. n. 9)
 - m. “QUOTIDIANI-LIBRI-RIVISTE ITALIA” al quale sarebbero iscritti n. 1.199 utenti (vgs. all. n. 10);
 - n. “GIORNALI RIVISTE – GRATIS ITALIANE” al quale sarebbero iscritti n. 24.923 utenti (vgs. all. n. 11).
 - o. “Il Giornalaio “Moderno” al quale sarebbero iscritti n. 21.694 utenti (vgs. all. n. 11);
 - p. “LIBRI ITALIA” al quale sarebbero iscritti n. 7.921 utenti (vgs. all. n. 12);
 - q. “Edicola Settimanali” al quale sarebbero iscritti n. 1.049 utenti (vgs. all. n. 13)
 - r. “GIORNALI ITALIANI” al quale sarebbero iscritti n. 4.006 utenti (vgs. all. n. 14)
 - s. “Quotidiani I @ OTInews” al quale sarebbero iscritti n. 3.188 utenti (vgs. all. n. 15);
 - t. “Quotidiani e mensili” al quale sarebbero iscritti n. 1.636 utenti (vgs. all. n. 16);
 - u. “Libri in italiano gratis” al quale sarebbero iscritti n. 1.049 utenti (vgs. all. n. 17).

E comunque di tutti i canali dove oggi e nel futuro verranno divulgati illecitamente giornali, riviste e libri coperti da diritto di autore.

CHIEDE

che il GIP convalidi il sequestro emettendo provvedimento con il quale disponga il sequestro mediante inibizione immediata dell’accesso al canale incriminato ovvero rimozione dei files dei seguenti canali Telegram:

- a. “eDiCoLA_luXuRiOsA” al quale sarebbero iscritti n. 196.027 utenti (vgs. all. n. 1);
- b. “RIVISTE ITALIANE” al quale sarebbero iscritti n. 27.171 utenti (vgs. all. n. 2);
- c. “Riviste 24 Edicola” al quale sarebbero iscritti n. 2.810 utenti (vgs. all. n. 3);
- d. “Riviste Oggi” al quale sarebbero iscritti n. 7.725 utenti (vgs. all. n. 4)
- e. “solo riviste mensili” al quale sarebbero iscritti n. 2.859 utenti (vgs. all. n. 5)
- f. “Giornali” al quale sarebbero iscritti n. 1.643 utenti (vgs. all. n. 6);
- g. “LIBRI UNIVERSITARI PDF” al quale sarebbero iscritti n. 22.315 utenti (vgs. all. n. 7);
- h. “LIBRI PDF Gratis” al quale sarebbero iscritti n. 48.104 utenti (vgs. all. n. 7);
- i. “EDICOLA-FREE” al quale sarebbero iscritti n. 4.052 utenti (vgs. all. n. 8);
- j. “GIORNALI E RIVISTE” al quale sarebbero iscritti n. 9.539 utenti (vgs. all. n. 8);
- k. “Libri universitari” al quale sarebbero iscritti n. 9.309 utenti (vgs. all. n. 9)

- l. “EbookDoe” al quale sarebbero iscritti n. 51.893 utenti (vgs. all. n. 9)
- m. “QUOTIDIANI-LIBRI-RIVISTE ITALIA” al quale sarebbero iscritti n. 1.199 utenti (vgs. all. n. 10);
- n. “GIORNALI RIVISTE – GRATIS ITALIANE” al quale sarebbero iscritti n. 24.923 utenti (vgs. all. n. 11).
- o. “Il Giornalaio “Moderno” al quale sarebbero iscritti n. 21.694 utenti (vgs. all. n. 11);
- p. “LIBRI ITALIA” al quale sarebbero iscritti n. 7.921 utenti (vgs. all. n. 12);
- q. “Edicola Settimanali” al quale sarebbero iscritti n. 1.049 utenti (vgs. all. n. 13)
- r. “GIORNALI ITALIANI” al quale sarebbero iscritti n. 4.006 utenti (vgs. all. n. 14)
- s. “Quotidiani I @ OTInews” al quale sarebbero iscritti n. 3.188 utenti (vgs. all. n. 15);
- t. “Quotidiani e mensili” al quale sarebbero iscritti n. 1.636 utenti (vgs. all. n. 16);
- u. “Libri in italiano gratis” al quale sarebbero iscritti n. 1.049 utenti (vgs. all. n. 17).

E comunque di tutti i canali dove oggi e nel futuro verranno divulgati illecitamente giornali, riviste e libri coperti da diritto di autore.

M A N D A

- alla Guardia di Finanza Nucleo polizia economica finanziaria di Bari per l'esecuzione del sequestro e l'immediata trasmissione del verbale alla segreteria;
- alla Segreteria per gli adempimenti di competenza ed in particolare per l'immediata trasmissione al Giudice in indirizzo della presente richiesta unitamente al verbale di sequestro (appena trasmesso) e al fascicolo appositamente formato e contenente in copia tutti gli atti attualmente inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero.

Bari, 26/04/2020

IL PROC. AGGIUNTO della REPUBBLICA
Roberto Rossi